

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI

1152

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 20 novembre 2008, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2008, N. 162

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «su base annuale» sono sostituite dalle seguenti: «su base semestrale»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2008 le variazioni in

aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2008 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa esecutrice, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l'imputabilità del ritardo all'impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2008, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni»;

al comma 10, dopo le parole: «300 milioni di euro,» sono inserite le seguenti: «che costituisce tetto massimo di spesa,»;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Ai fini della applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. - (*Esigenze indifferibili*). – 1. All'articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la parola: “destina“ è inserita la seguente: “prioritariamente“ e dopo la parola: “concessionari“ sono inserite le seguenti: “fino alla concorrenza dei relativi costi, ivi compresa la corresponsione di contributi alle concessionarie,“.

Art. 1-ter. - (*Disposizioni in materia di arbitrati*). – 1. I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, già differiti dall'articolo 4-bis, comma 12, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, fino al 31 dicembre 2008, sono ulteriormente differiti al 30 marzo 2009».

All'articolo 2, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Per le inderogabili esigenze conseguenti all'attuazione del comma 1, nonché al fine di potenziare l'azione di tutela e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad assumere, in deroga alla normativa vigente, i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, per un numero complessivo massimo fino a 68 unità, nei limiti di un importo massimo fino a 100.000 euro per l'anno 2008 e di un importo massimo a regime di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al

relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-ter. Al fine di rafforzare la tutela e la competitività dei prodotti a denominazione protetta per fronteggiare la grave crisi del settore agricolo, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per la fissazione dell'importo del contributo di ammissione che i soggetti appartenenti alla categoria dei "produttori ed utilizzatori", al momento della loro immissione nel sistema di controllo, sono tenuti a versare ai consorzi di tutela delle singole produzioni DOP e IGP riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni.

2-quater. Al fine di fronteggiare la crisi del settore agricolo, all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

"01. Le agevolazioni di cui al presente capo sono concedibili su tutto il territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.";

b) al comma 1, le parole: "al familiare" sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le società subentranti devono essere amministrate da un giovane imprenditore agricolo e devono essere prevalentemente composte da soggetti di età compresa tra i 18 e i 39 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e delle quote di partecipazione"».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis. - (Disposizioni relative al trasporto di veicoli). – 1. All'articolo 99 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito, direttamente o avvalendosi di altri soggetti abilitati, per il tramite di veicoli nuovi di categoria N o O provvisti del foglio di via e della targa provvisoria per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, il trasporto di altri veicoli nuovi di fabbrica destinati anch'essi alla medesima finalità.

1-ter. È consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N o O, muniti di foglio di via e targa provvisoria per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o loro parti, anch'essi destinati alle medesime finalità".

2. Il comma 4-bis dell'articolo 98 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato.

Art. 2-ter. - (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario in concessione). – 1. Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione del servizio pubblico di trasporto esercitato in regime di concessione, nell'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni abrogate ex articolo 24", il numero 2071, relativo alla legge 3 febbraio 1965, n. 14, è abrogato.

Art. 2-quater. - (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284). – 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, la lettera h) del comma 1 e il comma 12 sono abrogati;

b) all'articolo 7, comma 2, nel primo periodo, le parole: "e per le sezioni regionali, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento con i Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori, di cui all'articolo 11" e l'ultimo periodo sono soppressi;

c) all'articolo 9, comma 2, la lettera b) è abrogata;

d) l'articolo 11 è abrogato;

e) all'articolo 12, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 2-quinquies. - (Modifica all'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112). –

1. All'articolo 83-bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell'articolo 2951 del codice civile" sono soppresse».

All'articolo 3:

al comma 1, lettera a), le parole: «24 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «23 aprile»;

al comma 1, lettera c), le parole: «nella Gazzetta Ufficiale n. 123» sono sostituite dalle seguenti: «nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 111»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «gennaio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2009»;

al secondo periodo, dopo le parole: «pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008» sono inserite le seguenti: «e a 3 milioni di euro per l'anno 2009» e dopo le parole: «per un importo di 45 milioni di euro per l'anno 2008» sono inserite le seguenti: «e di 9 milioni di euro per l'anno 2009»;

al terzo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2009 e 2010 in termini di sola cassa» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2009, di 18 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3 milioni di euro per l'anno 2011 in termini di sola cassa».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis. - (Disposizioni in tema di imprese in amministrazione straordinaria). – 1.

All'articolo 56 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27 non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile“.

Art. 3-ter. - (Interpretazione autentica). – 1. Il secondo periodo dell'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, si interpreta nel senso che le forniture di energia elettrica ivi previste sono erogate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529, in misura decrescente nei sei anni successivi secondo decrementi annuali calcolati in progressione aritmetica».